CAMERA DEI DEPUTATI N. 992

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOSPIRI

Interventi straordinari in favore della città di Chieti

Presentata il 10 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno studio sulla condizione geologica del territorio della città di Chieti, affidato nel 1983 dall'amministrazione comunale a tre esperti, nonché altri successivi rilievi, hanno confermato lo stato di pericolosa instabilità dell'intera area, con accentuazioni particolarmente preoccupanti per talune zone, più di altre interessate a movimenti franosi.

Le origini e le responsabilità di tale stato di cose sono da individuarsi nelle seguenti cause:

a) mancata regolamentazione dei numerosi « fossi » (Canino, Pila, Santa Chiara, Fagnani, Sant'Anna, Di Renzo, Fontanelle) che coronano l'intero territorio urbano di Chieti e calano dalla collina verso i fiumi Pescara e Alento;

b) mancato imbrigliamento delle acque piovane;

c) urbanizzazione selvaggia e, quindi, irrazionale;

d) obsolescenza e precarietà della rete idrica e del sistema fognante;

e) mancato rinverdimento e rimboschimento del territorio.

La situazione è, insomma, tale da far concludere che « la città è interessata da intensi fenomeni di erosione e il quadro morfologico e geomorfologico è critico ».

Se a tutto ciò si aggiunge che Chieti è stata inclusa dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i comuni ad alto rischio sismico, ci si rende conto del grave pericolo incombente sugli oltre trentamila residenti nella parte alta della città.

Chieti rischia in ogni momento di « scoppiare », o di « scivolare » repentinamente in basso, con conseguenze oltremodo gravi ed immaginabili.

Del resto, remote e recenti manifestazioni verificatesi in tal senso, sebbene di ridotte dimensioni, hanno già interessato il territorio di Chieti, suonando per tutti come un allarme quanto mai significativo.

In mancanza di adeguati ed urgenti interventi di risanamento e di consolidamento, sono, pertanto, fin da oggi prevedibili gli eventi futuri, senza dubbio da scongiurare, ma al tempo stesso anche da valutare responsabilmente e con la dovuta attenzione nella loro pienezza, allo scopo di prevenirli.

Gli strumenti tecnici non mancano e la grave attualità e potenzialità della situazione non consente indugi.

Gli interventi proposti nel presente provvedimento traggono origine dalle considerazioni analitiche di seguito sinteticamente riportate.

La città di Chieti, nell'ultimo ventennio, ha subìto uno sviluppo edilizio incontrollato e conseguente all'incremento demografico progressivamente registratosi.

Saturati gli spazi disponibili nella sommità collinare, l'urbanizzazione è andata ad invadere il ventaglio di formazione dei principali « fossi » sopra ricordati.

Proprio in conseguenza di tale massiccia edificazione sono iniziati e si sono manifestati i primi pericoli, derivanti dal dissesto idrogeologico, dalle frane e dagli smottamenti, verificatisi in modo crescente nel corso degli ultimi anni e determinati anche dalla progressiva scomparsa dei « residui boschivi », come pure dall'abbandono delle terre, oltremodo sfruttate e rese, pertanto, improduttive.

I fattori predisponenti l'instabilità della collina e dei pendii, sono, invece, da ricercarsi nella natura argillosa e sabbiosa dei terreni, oltre che nella particolare morfologia del rilievo collinare, caratterizzata da forti pendenze.

La convergenza dei due fattori, l'uno di natura antropica (pianificazione urbanistica irrazionale, edificazione di fabbricati ad alto sviluppo verticale ubicati in pendii scoscesi, mancanza assoluta di strutture drenanti e di canalizzazione, sistemi fognanti inadeguati o addirittura inesistenti, assenza di opere a carattere « biologico », come rimboschimento ed inerbimento), l'altro di natura strutturale (tipi di terreno e particolare morfologia), ha condotto all'attuale stato di degrado e di instabilità.

Se si somma al rischio geologico quello sismico poc'anzi richiamato, è facile prevedere, in caso di evento tellurico, anche di modesta entità, l'accelerazione e la accentuazione di fenomeni « eversivi » che comprometterebbero definitivamente la stabilità, per altro già precaria, di interi quartieri.

Siamo, quindi, sebbene e fortunatamente solo a livello potenziale e latente, di fronte ad una vera condizione di emergenza territoriale, che non può essere sottovalutata ed alla quale è indispensabile porre rimedio prima che si verifichi l'irreparabile.

Inutile allo scopo sarebbe, però, un qualsiasi tipo di intervento parziale, unicamente consistente nella costruzione di alcune briglie o nel rimboschimento di pochi ettari di terreno che interesserebbero solo talune diramazioni vallive.

Egualmente inutile sarebbe progettare rimedi oggi e realizzarli a notevole distanza di tempo, in quanto la realtà geologica è in continua evoluzione e trasformazione: sicché una identica opera di risanamento territoriale, attualmente valida, non lo sarebbe più a distanza di anni.

Di qui l'esigenza di un intervento organico che, valutate scientificamente e tecnicamente le misure da adottare a difesa del suolo, le realizzi nel brevissimo termine.

È evidente che tutto ciò non potrà prescindere da una adeguata assegnazione di fondi da parte dello Stato, non essendone la regione e il comune sufficientemente provvisti.

Tali somme, che la presente proposta di legge mira a stanziare in buona parte, dovrebbero essere utilizzate:

a) per l'espletamento di una approfondita e globale indagine conoscitiva;

b) per il consolidamento del centro abitato e delle zone limitrofe, nelle quali, in particolare alla sommità della collina, dovrà essere impedita la costruzione di

manufatti per non aggravare il già notevole carico, ulteriormente appesantito dai solidi terreni;

c) per la sistemazione dei « fossi », attraverso opere a carattere « estensivo » (*inerbimento* e *rimboschimento*) nelle parti alte; e attraverso la realizzazione di strutture a carattere « intensivo » (per esempio briglie e manufatti di sostegno nelle parti medie e basse);

d) per la canalizzazione delle acque piovane;

e) per il rifacimento della rete idrica e del sistema fognante.

Con tali interventi sistematori – e con altri eventualmente giudicati necessari a seguito delle risultanze dell'indagine di cui alla precedente lettera *a*) – si ritiene che si possa arrestare l'erosione accelerata oggi in atto e, quindi, anche il processo di destabilizzazione del territorio al quale è interessata la città di Chieti.

Ma, soprattutto, con la presente proposta di legge, sulla cui urgente ed unanime approvazione confidiamo, crediamo di avere individuato la via per evitare il determinarsi di ben più gravi e costose conseguenze future, non unicamente di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per attuare gli interventi necessari al risanamento del territorio della città di Chieti, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo straordinario di lire 100 miliardi.

ART. 2.

1. La regione Abruzzo provvede, se necessario integrando con propri contributi quello dello Stato, a mezzo di delega al comune di Chieti, alla realizzazione delle seguenti opere:

a) consolidamento del centro abitato e delle zone limitrofe;

b) sistemazione dei « fossi », attraverso interventi di carattere estensivo (inerbimento e rimboschimento) ed intensivo (briglie e manufatti di sostegno);

c) canalizzazione delle acque piovane;

d) ammodernamento, potenziamento e, *ove necessario, rifacimento del sistema* fognante.

ART. 3.

1. La ripartizione della somma di lire 100 miliardi concessa a titolo di contributo straordinario dello Stato e degli eventuali fondi integrativi stanziati dalla regione Abruzzo per far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione delle opere indicate nell'articolo 2, nonché la individuazione delle priorità degli interventi, è stabilita in conformità a specifiche deliberazioni del consiglio comunale sulla base delle risultanze di una indagine conoscitiva sulla condizione geologica del territorio da risanare.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1992, a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.